

Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2022, n. 32-5662

Legge regionale 28/2015, articolo 19. Legge regionale 1/2019, articolo 109. Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico. Disposizioni, per l'anno 2022, a modifica della D.G.R. n. 25-3512 del 9 luglio 2021 e della relativa dotazione finanziaria. Spesa regionale massima complessiva euro 190.965,05.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che

la Legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 di assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie, all'articolo 19, comma 1, istituisce una misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, a copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Piemonte, anche ad integrazione di analoghi aiuti nazionali, nel rispetto dei limiti di aiuto e dei vincoli previsti dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato;

la Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, di riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, all'articolo 13, in coordinato disposto con il comma 1, lettera o), dell'Allegato B alla medesima legge regionale e con l'articolo 6, comma 3, lettera e), sancisce che, in accompagnamento alle misure di aiuto attivate a livello statale per la prevenzione e la gestione del rischio in agricoltura, la Giunta regionale con propria deliberazione attiva specifici interventi, nell'ambito del Programma regionale degli interventi, relativi, tra l'altro, al pagamento di premi assicurativi per i danni alla produzione agricola causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, da avversità atmosferiche, da epizootie, da incidente ambientale, per lo smaltimento dei capi morti o per i danni causati da animali protetti;

l'articolo 109 (Norme transitorie) della Legge regionale sopra richiamata n. 1/2019, dispone che, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui al suddetto articolo 6 della medesima legge, relativo all'anno 2022 (come modificato dalla legge regionale n. 29/2020), restano in vigore le disposizioni normative precedenti oggetto di abrogazione da parte della stessa legge ed in particolare l'art. 19 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 sopra richiamata.

Richiamato che il suddetto articolo 19 della L.R. n. 28 del 29 dicembre 2015 sancisce che:

le domande di aiuto per il contributo regionale possano essere presentate anche avvalendosi degli Organismi collettivi di difesa di cui al Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38), i quali provvedono all'erogazione del contributo regionale alle imprese zootecniche consorziate ed assicurate per il loro tramite (comma 2);

sono demandate alla Giunta regionale la regolamentazione e la definizione delle tipologie di polizze ammesse alla presente misura di sostegno, nonché i conseguenti atti applicativi (comma 4);

è autorizzata una spesa annuale fino ad un massimo di € 2.000.000,00 (comma 5).

Premesso, inoltre, che la deliberazione di Giunta regionale n. 25-3512 del 9 luglio 2021, recante "L.R. 29 dicembre 2015, n. 28, articolo 19. L.R. 22 gennaio 2019, n. 1, articolo 109. Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico – Approvazione delle disposizioni applicative per gli anni 2021 e 2022", ha disposto, per gli anni 2021 e 2022, la regolamentazione e la definizione delle tipologie di polizze ammesse alla misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale del 29 dicembre 2015, n. 28, tenuto conto, in particolare, che le garanzie assicurative ammesse alla misura di sostegno finanziario sono in gran parte finalizzate alla copertura dei costi di smaltimento degli animali deceduti in allevamento, compresa la causa di morte per focolaio infettivo da malattia diffusibile (epizootia).

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (G.U.UE serie C, n. 204 del 1 luglio 2014).

Visto il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 “che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE)” n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014).

Richiamato che il Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014 trova applicazione sino al 31 dicembre 2022, per effetto della modifica del periodo di applicazione stabilita nel Regolamento (UE) n. 2008 del 8 dicembre 2020 della Commissione.

Preso atto della registrazione della suddetta misura di aiuto di Stato (SA.64704) effettuata dai Servizi della Commissione Europea il 7 settembre 2021, ai sensi dell’articolo 9 del Reg. UE n. 702/2014, e comunicata dagli stessi nella medesima data, mediante e-mail con il sistema di notificazione degli aiuti di Stato SANI2 della Commissione Europea.

Premesso, altresì, che:

il Centro di Referenza Nazionale per le pesti suine (CEREP presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Umbria e Marche), il giorno 7 gennaio 2022 ha confermato la presenza del virus della Peste Suina Africana (P.S.A.) in Provincia di Alessandria;

con la Decisione di Esecuzione 2022/62/UE della Commissione del 14 gennaio 2022 sono state adottate alcune misure di emergenza provvisorie contro la P.S.A. in Italia;

la criticità emersa in tempi molto recenti ha generato l’insorgenza di focolai infettivi di malattie animali di interesse veterinario ed altamente contagiose e diffusibili: la Peste Suina Africana ed anche l’Influenza Aviaria (di cui è stato riscontrato un focolaio attivo in un’azienda di allevamento avicolo piemontese e questo ha comportato l’abbattimento e la distruzione di tutti i capi allevati);

per la gestione connessa alla P.S.A., i Servizi Veterinari regionali, in coordinamento con il Ministero della Salute e con i Servizi Veterinari dell’Unione Europea hanno stabilito, a scopo precauzionale, di creare il “vuoto sanitario” all’interno della zona infetta, così come al momento definita dalla sopra richiamata Decisione di esecuzione 2022/62/UE della Commissione del 14 gennaio 2022.

Preso atto che:

- per creare il suddetto vuoto sanitario si è proceduto a svuotare tutti gli allevamenti di suini ricompresi nell’area territoriale interessata, attraverso la macellazione dei capi o per mezzo del loro abbattimento come misura preventiva e precauzionale;

- poiché all’abbattimento segue lo smaltimento delle carcasse, ad opera di apposite ditte autorizzate per procedere alla distruzione degli animali morti in sicurezza, tale servizio di smaltimento ha subito un rilevante aumento di costo a partire con le tariffe di smaltimento 2022, anche a seguito ai recenti aumenti di costo di energia e carburanti;

- gli aumenti dei premi assicurativi da parte delle compagnie sono stati generati come conseguenza degli aumenti delle tariffe di smaltimento (e quindi degli oneri da liquidare in caso di sinistro) e dell’aumento del rischio assicurativo connesso alla corrente situazione sanitaria ed epidemiologica regionale.

Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere di incrementare, per il 2022, la dotazione finanziaria di contributo regionale per la misura di aiuto a favore delle polizze agevolate in zootecnia di cui alla D.G.R. n. 25-3512 del 9 luglio 2021.

Vista la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6, recante “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

vista la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 “L.R. 29 aprile 2022, n. 6. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs n. 118/2011”;

vista la legge regionale 2 agosto 2022, n. 13 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

vista la D.G.R. n. 73-5527 del 3 agosto 2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 -2024. Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”.

Richiamato che:

- il D.Lgs n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, sancisce il criterio della competenza finanziaria “potenziata”, secondo cui le obbligazioni sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, con imputazione nell’esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell’esercizio in cui si prevede che debba essere emesso il relativo atto di liquidazione;

- la D.G.R. n. 25-3512 del 9 luglio 2021 al punto 8 del dispositivo dispone “di dare atto che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 3.444.140,30, di cui euro 1.734.140,30 per la sottoscrizione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2021 ed euro 1.710.000,00 per la stipulazione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2022, trova la seguente copertura finanziaria:

- per euro 24.140,30 quali minori risorse finanziarie utilizzate per la sottoscrizione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2015, accertate con la determinazione dirigenziale n. 412/A1700A/2021 del 13/05/2021;
- per euro 1.710.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 177155/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - annualità 2022;
- per euro 1.710.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 177155/2023 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - annualità 2023”.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Produzioni agrarie e zootecniche”, ha adottato:

- in attuazione del suddetto punto 8, il provvedimento di spesa n. 959/A1701B/2021 del 08/11/2021 con il quale ha provveduto:

- ad impegnare (Impegno n. 2022/1721) € 1.710.000,00 sul capitolo di spesa 177155/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2022 - per il finanziamento delle polizze agevolate in zootecnia per il 2021;
- ad impegnare (Impegno n. 2023/343) € 1.710.000,00 sul capitolo di spesa 177155/2023 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2023 - per il finanziamento delle polizze agevolate in zootecnia per il 2022;

- la determinazione dirigenziale n. 578/A1701B del 20/07/2022 con cui ha accertato minori risorse finanziarie utilizzate nella Misura di sostegno finanziario alle imprese agricole per la sottoscrizione di polizze assicurative in campo zootecnico per il 2016-2017-2018, ammontanti ad € 965,05, a cui si è data copertura finanziaria con gli Impegni n. 5053/2016, n. 4321/2017, n. 5320/2017, n. 7674/2017, n. 599/2018 e n. 6365/2018 del bilancio gestionale regionale.

Dato atto che, come da verifiche del sopra richiamato Settore “Produzioni agrarie e zootecniche”, al fine di incrementare, per la sottoscrizione di polizze assicurative agevolate in campo zootecnico per il 2022, la dotazione finanziaria iniziale pari ad euro 1.710.000,00, di cui alla D.G.R. n. 25-3512 del 09/07/2021, risulta possibile destinare:

- la suddetta somma pari a € 965,05, quale minore utilizzo di risorse finanziarie di cui alla determinazione dirigenziale n. 578/A1701B del 20/07/2022;

- fino ad un massimo di ulteriori € 190.000,00, qudi risorse finanziarie regionali iscritte in competenza sul capitolo di spesa 177155/2023 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2023.

Ritenuto, pertanto, di incrementare, per la sottoscrizione di polizze assicurative agevolate in campo zootecnico la dotazione finanziaria iniziale pari ad euro 1.710.000,00, di cui alla DGR n. 25-

3512 del 09/07/2021, destinando, per il 2022, complessivamente un ulteriore importo massimo di euro 190.965,05, come sopra riportato.

Richiamato, inoltre, che il punto 2.7 del dispositivo della D.G.R. n. 25-3512 del 9 luglio 2021, dispone che, tenuto conto dell'allarme sociale e dell'impatto economico sulla pastorizia generato dai danni arrecati dalla predazione al bestiame da specie protette dalla legislazione nazionale o unionale (punto 2.2. lettera d), nonché l'impatto economico che assume la copertura dei costi per il recupero dei capi morti con il mezzo aereo per la pastorizia esercitata in montagna (punto 2.2. lettera e), si introduce il criterio della priorità nella ripartizione delle risorse regionali disponibili a favore delle garanzie assicurative di cui al suddetto punto 2.2, lettere d), ed e), qualora ne sia evidenziato il relativo premio assicurativo nelle polizze, al fine di garantire il pieno sostegno alle suddette coperture assicurative.

Dato atto, pertanto, che, al fine di assicurare la piena efficacia del presente provvedimento, affinché le sopra richiamate risorse finanziarie aggiuntive siano destinate in via prioritaria a coprire i maggiori oneri assicurativi derivanti dall'aumento delle tariffe di smaltimento a seguito di mortalità dovuta ad epizootie, risulta necessario integrare il suddetto punto 2.7, includendo la garanzia assicurativa di cui alla lettera c) del punto 2.2 del medesimo dispositivo afferente alle "spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizootia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (anche con massimale assicurato collettivo e non individuale)".

Ritenuto, pertanto, di sostituire il punto 2.7 del dispositivo della D.G.R. n. 25-3512 del 9 luglio 2021, con il seguente:

"2.7 tenuto conto dei maggiori oneri assicurativi derivanti dall'aumento delle tariffe di smaltimento a seguito di mortalità dovuta alle epizootie (con particolare riferimento alla Peste Suina Africana e Influenza Aviaria), dell'allarme sociale e dell'impatto economico sulla pastorizia generato dai danni arrecati dalla predazione al bestiame da specie protette dalla legislazione nazionale o unionale, nonché l'impatto economico che assume la copertura dei costi per il recupero dei capi morti con il mezzo aereo per la pastorizia esercitata in montagna, si introduce il criterio della priorità nella ripartizione delle risorse regionali disponibili a favore delle garanzie assicurative di cui al punto 2.2, lettere c), d), ed e), qualora ne sia evidenziato il relativo premio assicurativo nelle polizze, al fine di garantire il pieno sostegno alle suddette coperture assicurative".

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1 – 3361 del 14 giugno 2021.

Per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di incrementare, per la sottoscrizione di polizze assicurative agevolate in campo zootecnico la dotazione finanziaria iniziale pari ad euro 1.710.000,00, di cui alla DGR n. 25-3512 del 09/07/2021, destinando, per l'anno 2022, complessivamente l'ulteriore importo massimo di euro 190.965,05;

2. di dare atto che il presente provvedimento per il suddetto importo, pari ad euro 190.965,05, trova copertura come di seguito indicato:

2.1. € 965,05, quale minore utilizzo di risorse finanziarie, accertati con la determinazione dirigenziale n. 578/A1701B del 20/07/2022, ammontanti ad € 965,05, trovano copertura finanziaria con gli Impegni n. 5053/2016, n. 4321/2017, n. 5320/2017, n. 7674/2017, n. 599/2018 e n. 6365/2018 del bilancio gestionale regionale;

2.2. fino ad un massimo di ulteriori € 190.000,00, quali risorse finanziarie regionali iscritte in competenza sul capitolo di spesa 177155/2023 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2023;

3. di sostituire il punto 2.7 del dispositivo della D.G.R. n. 25-3512 del 9 luglio 2021 con il seguente:

“2.7 tenuto conto dei maggiori oneri assicurativi derivanti dall’aumento delle tariffe di smaltimento a seguito di mortalità dovuta alle epizootie (con particolare riferimento alla Peste Suina Africana e Influenza Aviaria), dell’allarme sociale e dell’impatto economico sulla pastorizia generato dai danni arrecati dalla predazione al bestiame da specie protette dalla legislazione nazionale o unionale, nonché l’impatto economico che assume la copertura dei costi per il recupero dei capi morti con il mezzo aereo per la pastorizia esercitata in montagna, si introduce il criterio della priorità nella ripartizione delle risorse regionali disponibili a favore delle garanzie assicurative di cui al punto 2.2, lettere c), d), ed e), qualora ne sia evidenziato il relativo premio assicurativo nelle polizze, al fine di garantire il pieno sostegno alle suddette coperture assicurative”;

4. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Produzioni agrarie e zootecniche” l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento, ove si vanti una posizione di interesse legittimo, è ammessa, entro 60 giorni dalla sua comunicazione o dalla sua piena conoscenza, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013, sul sito ufficiale della Regione Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

(omissis)